

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1974, n. 654, e altre misure di sensibilizzazione e disposizioni per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere

Presentata il 13 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XV legislatura il Governo presentò, il 5 luglio 2007, il disegno di legge recante « Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ».

Il disegno di legge prese il numero atto Senato n. 1694.

La conclusione anticipata della legislatura non ne ha consentito l'esame.

Con la presente proposta di legge si ripropongono l'articolato e la relazione del citato disegno di legge atto Senato n. 1694.

L'attuale crescita esponenziale del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali, religiosi o fondati sull'identità sessuale o di genere, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulativi, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cassazione, sezione I, sentenza n. 341 del 28 febbraio 2001) « le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'articolo 3 della Costituzione ».

Proprio in attuazione di tali obblighi è stata emanata la legge 13 ottobre 1975, n. 654, la quale, all'articolo 3, prevede l'incriminazione di ogni forma di discriminazione, nonché degli atti che possano favorire la successiva concretizzazione di tali condotte.

La presente proposta di legge si pone due obiettivi di grande rilevanza: da un lato intende ripristinare, con lievi modifiche, l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto « decreto Mancino »), dall'altro intende estenderne l'applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale.

L'articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è stato infatti successivamente modificato dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.

Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993, la disposizione prevedeva infatti la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino a un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine « diffusione » con quello di « propaganda » e sostituendo il termine « incitamento » con quello di « istigazione ».

L'articolo 1 della presente proposta di legge reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera *a)*, sia alla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 3,

della legge n. 654 del 1975, la condotta di incitamento in luogo dell'istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la citata Convenzione e con lo stesso articolo 3, comma 3, (il quale incrimina l'associazione a fine di incitamento dell'odio razziale). Prevede la pena della reclusione da tre mesi a quattro anni per ogni ipotesi di reato descritta dall'articolo 3 in questione.

Le modifiche apportate consentono in realtà di reprimere con efficacia ogni forma di esternazione concernente la superiorità e l'odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell'ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione.

Lo stesso articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmate a Roma il 4 novembre 1950 ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, espressione sicuramente avanzata dei diritti fondamentali dell'essere umano, stabilisce con chiarezza che la libertà di espressione è un diritto che, poiché comporta « doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale » o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui. La Corte di cassazione, poi, nella già citata sentenza n. 341 del 28 febbraio 2001, precisa che « la nozione di razzismo, rilevante ai fini della applicazione delle norme contro la discriminazione razziale, così come di quelle che vietano la riorganizzazione del partito fascista (legge 20 giugno 1952, n. 645) indica tutte le dottrine che postulano l'esistenza di razze diverse superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. Perciò la lettera e la *ratio* delle due leggi si identificano e le comuni proibizioni sono dirette ad impedire che le ideologie contenenti il germe della sopraffazione o teorie quali il primato delle

razze superiori, la purezza della razza, conducano ad aberranti discriminazioni e ne derivi il pericolo di odio, violenza, persecuzione».

Il sistema costituzionale italiano, infatti, conosce e consacra il principio della tutela dei « diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità » (articolo 2 della Costituzione), della « pari dignità sociale » e dell'eguaglianza di fronte alla legge, « senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » (articolo 3), dell'eguaglianza delle confessioni religiose (articolo 8), della tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6).

Alle condanne per i reati di cui al citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, poi, saranno applicabili tutte le pene accessorie previste dal cosiddetto « decreto Mancino » e più precisamente:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore a un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, inoltre, estende l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Con tale estensione si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora inattuati, se si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle discriminazioni causate dall'orientamento sessuale.

Il citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. La presente proposta di legge intende invece proclamare un principio di valenza generale, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone.

L'articolo 2 prevede, poi, che gli assegni di benemeranza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

L'articolo 3 prevede, invece, il finanziamento della *International task force for cooperation on holocaust education, remembrance and research* (ITF); la predetta *Task force* nasce nel 1998 con l'obiettivo di promuovere e di rafforzare i programmi educativi sul tema della *Shoah*. Nel 1999 l'Italia è entrata nell'iniziativa su espresso invito dei paesi promotori.

Il Governo italiano, a seguito della propria adesione, si è assunto l'impegno di versare, oltre a un contributo iniziale di 50.000 marchi, necessario per la costituzione del Fondo finanziario della *Task force*, anche un contributo annuale pari, per tutti i paesi aderenti, a 25.000 dollari, che dovrebbe essere trasformato dal 2008 in 25.000 euro. La disposizione in questione autorizza, a tale scopo, la spesa di 50.000 euro per l'anno 2008, di 100.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per l'anno 2010.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, infine, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

ART. 2.

*(Assegni di benemerenzza ai perseguitati
politici e razziali).*

1. Gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, non rilevano nella determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Partecipazione italiana all'International task force on holocaust).

1. Per la partecipazione italiana all'*International task force for cooperation on holocaust education, remembrance and research* (ITF), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2008, di 100.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per l'anno 2010, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'importo è comprensivo del contributo obbligatorio richiesto per la partecipazione italiana all'attività.

ART. 4.

(Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo nell'Italia contemporanea, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio si avvale di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, nell'esercizio delle sue attività, di studiosi e di istituti di ricerca specializzati nella materia, ai quali non può essere riconosciuto alcun compenso o indennità per tale partecipazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 1.800.000 euro per l'anno 2008, in 5.100.000 euro per l'anno 2009 e in 4.700.000 euro a decor-

rere dall'anno 2010, e dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2008, a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 150.000 euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a 2,6 milioni di euro, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto ai restanti 2,6 milioni di euro, per l'importo di 1.734 milioni di euro, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, per l'importo di 866.000 euro, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di ricerca e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, per l'importo di 978.000 euro e di 1.290.000 euro, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca e, per l'importo di 1.291.000 euro ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0014310